

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 705, che riguarda, tra l'altro, i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci;
- VISTO** IL D.M n.85/99 del 29/01/1999 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro dell'Interno, che stabilisce le modalità di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza aeroportuale, nonché i requisiti dei soggetti affidatari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate ed ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività aeroportuali;
- VISTO** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 13 settembre 2002, di modifica del Decreto Ministeriale n. 85 del del 29/01/1999, che all'art. 8 aggiunge l'art. 8 bis che stabilisce quanto segue: *“L'ENAC, d'intesa con il Ministero dell'Interno, adotta le disposizioni tecniche necessarie, in conformità alla normativa ed alle procedure internazionali in materia di atti illeciti contro l'aviazione civile fissate dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI) e dalla conferenza europea dell'Aviazione Civile (CEAC) al fine di indicare i requisiti delle apparecchiature di rilevazione e di controllo, nonché le modalità di verifica del possesso di detti requisiti, anche in relazione all'evoluzione tecnologica.”*
- VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'aviazione Civile (Enac);
- VISTO** il decreto 21 luglio 2009 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che designa l'ENAC quale Autorità responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza dell'aviazione civile, ai sensi dell'art. 9 del regolamento CE n. 300/2008;
- VISTO** il regolamento CE n.300/2008, del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile;



VISTO Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1998 del 5/11/2015 e ss.mm.ii. che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile;

CONSIDERATO che il capitolo 12 del Reg. di esecuzione (UE)) n. 2015/1998 - relativo alle attrezzature di sicurezza - stabilisce per ogni singolo apparato attualmente in uso i principi generali di funzionamento, i requisiti supplementari, gli standard applicabili, la composizione delle immagini, le modalità di impiego, le modalità di approvazione dei dispositivi impiegati per lo screening dei LAG e degli altri dispositivi, i metodi di screening, le procedure di abilitazione, i controlli qualità e rimanda al contenuto di una decisione separata della Commissione (Decisione di esecuzione della Commissione n. 2015/8005 del 16/11/2015) per la definizione dei requisiti dettagliati degli standards applicabili ai singoli apparati, ove previsto;

VISTA E CONSIDERATA la Decisione di esecuzione della Commissione n. 2015/8005 che stabilisce gli standards e le modalità di conformità dei dispositivi impegnati per i controlli di sicurezza;

VISTA la procedura internazionale elaborata dall'ECAC che ha realizzato il programma denominato **CEP** (*Common Evaluation Process*), con cui un pool di laboratori, aderenti al programma stesso ed attivi presso alcuni Stati membri, operano le verifiche tecniche sugli apparati di sicurezza, sulla base di un protocollo di test unificato ed armonizzato (*CTM – Common Testing Methodology*) per verificarne la rispondenza agli standard di ECAC che sono uguali agli standard comunitari;

VISTO il CEP *Administrative Arrangements* dell'ECAC con cui i 44 Stati aderenti si sono impegnati a riconoscere i risultati ottenuti presso i Centri di Test;

CONSIDERATO che ENAC ha sottoscritto in data 8/12/2008 l'*Administrative Arrangements* che ha attivato il *Common Evaluation Process (CEP) of Security Equipment*, con cui si è impegnata a riconoscere i risultati dei Test effettuati presso i Centri di Test;

DISPONE

Gli apparati di sicurezza testati e valutati positivamente dai centri di Test autorizzati da ECAC e pubblicati sul sito ECAC (CEP NEWS <http://www.ecac-ceac.org/cep>) sono riconosciuti in Italia senza ulteriori formalità per il solo impiego aeroportuale e sono pertanto idonei ad essere utilizzati negli aeroporti italiani per l'effettuazione dei prescritti controlli di sicurezza.



Il riconoscimento è valido solo per la configurazione descritta nel sito, se non diversamente indicato in modo esplicito.

Dott. Alessio Quaranta

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)